Imposta di bollo assolta in modo telematico.

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACC. 45155 N. DI REP. 28491

N. PRATICA ***FOSE 573/1762-2017***

REPUBBLICA ITALIANA

C O N V E N Z I O N E

PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO SU PROPOSTA DEL PRIVATO, AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER QUANTO IN ESSA NON PREVISTO, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E FORMATIVE DI CESENATICO (FC) E CANDRIAI (TN) DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.----------

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di giugno (7/6/2018) a Trento, in Via Dogana n. 8, presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Contratti e centrale acquisti della Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, avanti a me dott.ssa GIANNA SCOPEL, Direttore dell'Ufficio Contratti del Servizio Contratti e centrale acquisti, esercitante le funzioni di Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte la Provincia medesima, nei casi di assenza o impedimento del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale acquisti (dott. GUIDO BALDESSARELLI) della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche, sono comparsi i seguenti Signori della cui identità io sono personalmente certa:

- ing. RAFFAELE DE COL, nato ad Agordo (BL) il 29 marzo 1964 e domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della PROVINCIA AUTONOMA DI

TRENTO, di seguito "Concedente", con sede in Trento, Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e mobilità, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;----------

- sig. EDO GRASSI, nato a Trento (TN) il 30 maggio 1970 e domiciliato per la carica in Trento (TN), Via Torre Verde n. 7, presso la sede legale della "SOCIETÀ COOPERATIVA A.E.R.A.T.", di seguito "Concessionario" con sede legale in Trento (TN), Via Torre Verde n. 7, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00808470223, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della predetta Società Cooperativa; ------

PREMESSO CHE

a) La Provincia Autonoma di Trento è proprietaria delle colonie climatiche marine a Cesenatico (FC) e del centro formativo di Candriai (TN). Entrambi sono sedi di attività formative per le classi delle scuole di primo e secondo grado del territorio provinciale, e punto di riferimento per ospitalità ed accoglienza per famiglie, anziani e gruppi di sportivi trentini.----------

b) La Provincia Autonoma di Trento non inseriva nella propria programmazione in materia di servizi la previsione inerente l'affidamento della gestione del compendio immobiliare sito in Cesenatico e del centro formativo di Candriai. ----------

c) Pertanto, la società AERAT scarl (il "Proponente") presentava, ai sensi dell'articolo 278 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, una proposta di finanza di progetto nei servizi, in data 24 dicembre 2014 (la "Proposta"). ----------

d) La Proposta era corredata dai seguenti documenti:

I. studio di fattibilità;----------

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

II. bozza di convenzione;----------

III. piano economico-finanziario, asseverato;----------

IV. specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;----------

V. matrice dei rischi;----------

VI. indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;----------

VII. indicazione delle garanzie offerte dal proponente al Concedente;----------

VIII. indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della Proposta; -------

e) La Provincia Autonoma di Trento valutava positivamente la Proposta presentata e, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2430 di data 30 dicembre 2015, il Concedente dichiarava la pubblica utilità della stessa e nominava il Proponente come Promotore.----------

f) A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016 (il "Codice"), la Provincia Autonoma di Trento richiedeva l'adeguamento della Proposta ai nuovi riferimenti normativi. ----------

g) A seguito dell'adeguamento della Proposta da parte del Promotore e dell'inserimento della stessa nella propria programmazione, previa assunzione della determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e mobilità della Provincia n. 63 di data 21 ottobre 2016, con bando di data 21 dicembre 2016, prot. n. S171/2016/703261/2016/1433-16, il Concedente indiceva una gara per l'affidamento della concessione di gestione del compendio immobiliare della colonia marina di Cesenatico e del centro formativo di Candriai, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice e dell'art. 28, comma 6 della Legge Provinciale n. 2 del 9 marzo 2016; il suddetto bando è stato pubblicato sulla GUUE il giorno 21 dicembre 2016-GU S:2016/S 246-450095.----------

h) In data 28 settembre 2017, il Concedente individuava come offerta economicamente più vantaggiosa quella presentata da AERAT scarl., unica offerta pervenuta; ----------

i) La Provincia Autonoma di Trento, pertanto, individuava come Concessionario la società AERAT scarl., come risulta dal verbale di gara n. 397/2017 pubblicato in data 29 settembre 2017; ----------

j) Il Concedente si è impegnato ad assicurare la consegna del compendio di Cesenatico e del centro formativo di Candriai in idoneo stato di funzionamento, tenuto conto delle finalità a cui gli stessi sono destinati, previa verifica della corretta funzionalità da parte del Concessionario. A tal fine, il Concedente ha messo a disposizione del Concessionario tutta la documentazione tecnica in suo possesso (tra cui: planimetrie, pratiche ex ISPESL e collaudi) relativi allo stato di fatto dei luoghi e dei compendi.----------

k) Il Concessionario ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, mediante fidejussione bancaria n. 83-64793-13 di data 1 giugno 2018, rilasciata da BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A., con sede in Bolzano via del Macello n. 55 e, ai sensi dell'art. 183, comma 13, del Codice, la cauzione a garanzia delle penali mediante fidejussione bancaria n. 460011650142 di data 21 maggio 2018, rilasciata da UNICREDIT S.P.A., con sede in Milano, piazza Gae Aulenti n. 3, garanzie entrambe costituite in misura ridotta del cinquanta per cento in considerazione del possesso del certificato ISO9001:2015, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice. ----------

l) Il Concessionario ha provveduto a presentare idonea documentazione relativa al finanziamento degli interventi oggetto dell'investimento. ----------

m) Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., si prende atto della sussistenza dei

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

presupposti di legge per la stipulazione del contratto, giusta l'informazione antimafia prot. n. PR_TNUTG_Ingresso_0000533_20180103 di data 19 aprile 2018 rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), agli atti del fascicolo contrattuale.----------

n) Le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare, mediante apposita convenzione (la "Convenzione"), la concessione in gestione dei servizi che saranno prestati nel compendio immobiliare della colonia marina di Cesenatico (FC) e del centro formativo di Candriai (TN). ----------

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. ----------

2. Le Parti si impegnano a riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) 6842530A60 su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al rapporto di concessione.----------

3. Alla presente convenzione sono allegati, costituendone parte integrante, i seguenti documenti:

a) elenco lavori con relative tempistiche di attuazione nei primi tre anni;----------

b) individuazione di massima delle manutenzioni; ----------

c) listino prezzi per le attività di pubblico interesse; ----------

d) elenco dei beni immobili e delle attrezzature fisse;

e) PEF Contrattuale ovvero il Piano Economico finanziario asseverato da un istituto bancario;----------

f) Matrice dei rischi; ----------

g) offerta tecnica; ----------

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

h) offerta economica; ----------

i) dichiarazioni subappalto presentate la prima in gara e la seconda ai fini della stipulazione della convenzione.----------

4. Le Parti danno atto dei sopralluoghi effettuati dal Concessionario presso le strutture di Cesenatico e Candriai. ----------

5. Nella presente convenzione il riferimento ai giorni si intende sempre come giorni naturali e consecutivi.----------

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione, i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:

- **Autorizzazioni**: indica l'insieme delle autorizzazioni, dei permessi, dei pareri, dei provvedimenti amministrativi, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, quale che sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante che, in base alla normativa vigente sono, e/o saranno, necessari per la realizzazione degli Interventi e della Manutenzione e per l'erogazione dei Servizi.----------

- Codice previgente: indica il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* e ss.mm.ii.----------

- Codice: indica il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*. ----------

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

- Compendio: indica congiuntamente il Complesso di Cesenatico ed il Complesso di Candriai.----------

- Complesso di Candriai: complesso sito in località Candriai (TN) comprende la p.ed. 284 indentificante il centro formativo e relative pertinenze e la p.ed. 296 identificante il secondo padiglione e relative pertinenze (la parte del secondo padiglione temporaneamente riservata ad autorimessa - magazzini in dotazione del Servizio gestione strade della Provincia Autonoma di Trento, sarà comunque da intendersi immediatamente ricompresa nel perimetro della Convenzione, non appena disponibile).----------

- Complesso di Cesenatico: complesso sito in via Cristoforo Colombo identificato dalla particella 1593; gli edifici sono identificati dalle seguenti unità immobiliari: 1593 sub 1 - già particella 81 - (palazzina Mirandola), 1593 sub 3 – già particelle 82, 175, 172 e 266 - (Nuova colonia Trento e nuova cabina elettrica), 1593 sub 4 – già particella 1479 - (Palazzina Servizi), 1593 sub 2 - già particella 79 - (Colonia Erminia), particella 1593 sub 5 (cabina elettrica), particella 1543 (passaggio a mare), particelle 234, 1575 e 1577 (spiaggia in concessione e le cabine sull'arenile) in C.C. Cesenatico. ----------

- Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione.----------

- Convenzione: indica il presente contratto concluso in forma pubblica che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione.----------

- Corrispettivo: indica il corrispettivo derivante dall'erogazione dei Servizi. -------

- Documenti di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento e gli ulteriori contratti ed accordi relativi al finanziamento degli Interventi, conclusi dal Concessionario. ----------

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

- **Equilibrio Economico-Finanziario**: indica l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e dei costi di gestione della Concessione, identificato in relazione agli Indicatori di Equilibrio. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. fff) del Codice per "*equilibrio economico e finanziario*", si intende la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per "*convenienza economica*" si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per "*sostenibilità finanziaria*" si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento. ----------

- **Erogazione dei Servizi**: indica l'erogazione dei Servizi durante la gestione. ------

- **Fase di gestione**: indica il periodo di tempo entro cui si svolgono le attività del Concessionario comprese fra la data di consegna, anche parziale, del Compendio e la scadenza, o perdita, d'efficacia della Concessione. ----------

- **Fatto del Concedente**: indica ogni evento imputabile al Concedente, o, comunque, ascrivibile alla sua responsabilità, secondo la Matrice dei rischi, che può determinare la necessità di garantire il ripristino dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, ai sensi dell'art. 19 (diciannove) della Convenzione. Nello specifico, esso può manifestarsi in occasione di:

a. inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della Convenzione; ----------

b. fatto imputabile al Concedente che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della Convenzione; ----------

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

c. richiesta di variante, e/o integrazione degli Interventi, delle Manutenzioni o dei Servizi, ovvero ogni altra richiesta tale da alterare l'Equilibrio economico-finanziario della Concessione. ----------

- **Forza Maggiore**: indica ogni evento, o circostanza, al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario e del Concedente, da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità, anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della Convenzione per effetto di:

a. guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;

b. sabotaggio o vandalismo; ----------

c. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi; ----------

d. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;

e. impossibilità di accedere a materie prime o Servizi necessari al Progetto, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi della Convenzione. ----------

- **Indicatori di Equilibrio**: l'indicatore della sostenibilità finanziaria, ossia *Debt Service Cover Ratio - "DSCR"*, e gli indicatori di redditività, ossia Tasso Interno di Rendimento di Progetto - *"TIR"* e Valore Attuale Netto di Progetto - *"VAN"*, rappresentativi dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, quali evidenziati nel PEF contrattuale. ----------

- **Interventi**: opere e lavori così come previsti nell'elenco lavori allegato alla

Convenzione, inclusivo del relativo cronoprogramma. ----------

- **ISTAT**: indica l'Istituto Nazionale di Statistica.----------

- **Lesione dell'Equilibrio**: si determina quando il manifestarsi di un dato evento sfavorevole incide negativamente sul livello degli Indicatori di Equilibrio rappresentati nel PEF contrattuale. Indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo a modifiche, riferite ai parametri TIR di Progetto e VAN, con variazione di almeno 30% (trenta per cento) rispetto al valore rilevato nel "Caso Base" corrente alla data dell'evento o circostanza.----------

- **Linee guida**: tutti gli atti e i provvedimenti emessi in attuazione del Codice, come, di volta in volta, vigenti. ----------

- **Manutenzione**: interventi manutentivi così come previsti nella Relazione e nello Studio di fattibilità.----------

- **Matrice dei rischi**: la matrice dei rischi allegata al PEF contrattuale, identificata quale strumento volto ad agevolare il processo di analisi e di valutazione dei rischi e a identificare le informazioni rilevanti al fine di procedere all'individuazione: delle diverse tipologie di rischio; delle possibili cause di accadimento degli eventi sfavorevoli; delle eventuali conseguenze per il progetto al verificarsi dei suddetti eventi; del soggetto (pubblico o privato) su cui ricadono gli effetti del fatto dannoso; delle conseguenze ipotizzabili per il soggetto (pubblico o privato) danneggiato; delle modalità di copertura/mitigazione del rischio.----------

- **Messa in esercizio**: indica la data dell'effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi come risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario. ----------

- **Mezzi propri**: indica l'importo complessivo delle risorse apportate dal

Concessionario a titolo di capitale sociale o prestito subordinato. ----------

- **Modello Economico-Finanziario**: indica il programma informatico elaborato ai fini della rilevazione dei parametri economico finanziari e delle previsioni di flussi di cassa, di conto economico e stato patrimoniale del Concessionario durante la fase di esecuzione della Concessione, elaborato sulla base dei presupposti del PEF contrattuale. ----------

- **Offerta**: l'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario. ----------

- Palazzina Erminia: palazzina inserita nel complesso di strutture di Cesenatico ma non nella disponibilità del Concessionario alla data dell'avvio della Concessione in quanto attualmente concessa dalla Provincia Autonoma di Trento al Comune di Cesenatico per ospitare la scuola elementare comunale;

- **Parti**: Concedente e Concessionario, congiuntamente intesi. ----------

- **PEF contrattuale**: indica il documento recante l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario, asseverato da un istituto bancario e allegato alla Convenzione. ----------

- **Promotore**: soggetto che ha presentato la Proposta dichiarata d'interesse pubblico e posta a base della procedura di affidamento della Concessione.----------

- **Proposta**: indica la proposta presentata dal proponente e dichiarata di pubblico interesse dal Concedente. ----------

- **Proroga**: indica un differimento dell'ultimazione e/o della messa in esercizio dei Servizi. ----------

- **Relazione**: indica la Relazione sulla specificazione delle caratteristiche dei Servizi e della gestione, allegata alla Proposta, che stabilisce la regolamentazione e le caratteristiche delle attività connesse alla gestione del Compendio, comprensive degli Interventi, della Manutenzione e dei Servizi; ----------

- Responsabile della Concessione: indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla fase di gestione dei Servizi nominato dal Concedente.----------

- Responsabile del trattamento: il responsabile del trattamento dei dati personali, ex art. 29 D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., ossia il Concessionario. ----------

- **Riequilibrio o Revisione**: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario (artt. 20 e 21 della Convenzione), ferma restando la permanenza dei rischi allocati in capo al Concessionario; ---------

- Servizi: indica il complesso dei Servizi erogati nella Fase di gestione, così come elencati specificatamente nella Relazione sulla specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. In relazione ai Servizi, nel rimandare alle specificazioni contenute nella Relazione sulla gestione allegata alla Convenzione, occorre distinguere:

a. Servizi di pubblico interesse: in cui rientrano i servizi per i quali è prevista l'erogazione del contributo, di cui all'art. 10 (dieci) della Convenzione. In particolare, i Servizi di pubblico interesse su cui è previsto il contributo sono il Servizio di colonia marina, erogato presso il Complesso di Cesenatico, e il Servizio Scuola natura, erogato presso il Complesso di Candriai;----------

b. Servizi a mercato, ossia gli altri servizi che il Concessionario potrà attivare sul Compendio, elencati in maniera non esaustiva nella Relazione.----------

- **Studio di fattibilità**: indica lo studio di fattibilità tecnico-economica allegato alla Proposta, come inserito nella programmazione della Provincia Autonoma di Trento.

- Titolare del trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali ex art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., ossia il Concedente.----------

ART. 2 bis - PRESUPPOSTI DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

1. Ai sensi dell'art. 165 del Codice, il Concessionario assume su di sé il rischio operativo, costituito, in particolare, dal rischio di domanda relativo all'effettivo afflusso di utenti nel Compendio - interamente trasferito al Concessionario, fatta salva l'integrazione tariffaria di cui al contributo disciplinato dall'art. 10 (dieci) della Convenzione - e dal rischio di offerta/disponibilità - legato all'effettiva disponibilità e fruibilità costante, grazie agli Interventi e alla Manutenzione, del Compendio, interamente trasferito al Concessionario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 (quindici) della Convenzione in materia di manutenzione straordinaria - così come evidenziati nella Matrice dei rischi. Inoltre, sono a carico del Concessionario tutti i rischi legati alla realizzazione degli Interventi e alla gestione dei Servizi, nonché al finanziamento della Concessione, come illustrato nello Studio di fattibilità. Non è previsto alcun contributo pubblico o garanzia pubblica a favore del Concessionario per la realizzazione degli interventi. ----------

2. I presupposti dell'Equilibrio Economico-Finanziario su cui si basa il PEF contrattuale sono i seguenti:

• durata della Concessione; ----------

• contributo a carico del Concedente.----------

Art. 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto della Concessione è la gestione del Compendio, in relazione al quale è prevista la realizzazione degli Interventi, della Manutenzione - così come dettagliatamente indicati negli allegati b) e c) - finalizzata in via principale all'erogazione dei Servizi, che includono i Servizi di pubblico interesse, oltre che i Servizi a mercato, nei termini meglio specificati nell'allegata Relazione e all'art. 2 (due) della Convenzione.----------

2. La Convenzione ha per oggetto e disciplina la Concessione, da parte del

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

Concedente a favore del Concessionario, che accetta, dell'erogazione dei Servizi, mediante l'utilizzo e la gestione dei beni immobili del Compendio - comprensivo del Complesso di Cesenatico (FC) e del Complesso di Candriai (TN) -, in un'ottica di unificazione del coordinamento di entrambi i Complessi per una migliore erogazione dei Servizi.----------

3. Le Parti danno atto che, alla data della stipula della Convenzione, la palazzina Erminia sita in Cesenatico (FC) non è nella piena disponibilità del Concedente. ----

4. Qualora, nel corso della durata della Concessione, la Palazzina Erminia fosse riutilizzabile completamente da parte della Provincia Autonoma di Trento, la stessa, previa verifica del permanere delle condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario, in considerazione degli oneri aggiuntivi e dei ricavi derivanti dalla valorizzazione del sito da parte del Concessionario, rientrerà di diritto nell'oggetto della presente Convenzione ed il Concedente dovrà, dunque, occuparsi di fornire le dotazioni minime necessarie (arredi, attrezzature etc.) per garantirne il pieno utilizzo secondo le finalità della Convenzione. Tale verifica avverrà in contraddittorio tra le Parti, nell'ottica di minimizzare gli oneri a carico del Concedente. In mancanza di accordo sui risultati della suddetta verifica, la Provincia Autonoma di Trento sarà libera di disporre della Palazzina Erminia. Ove sia raggiunto un accordo in merito all'inserimento della Palazzina Erminia nel perimetro della Concessione, il Concessionario si impegnerà a garantire anche per tale struttura ogni incombenza prevista per gli altri immobili oggetto della Concessione, con la finalità di adibirla allo svolgimento dei Servizi. ----------

5. Per l'esecuzione dei Servizi, da erogarsi nel Complesso di Cesenatico e nel Complesso di Candriai, il Concedente affida al Concessionario i beni immobili, le pertinenze, i beni mobili, gli impianti di proprietà della Provincia Autonoma di

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

Trento, così come elencati nell'allegato d). Tutti gli immobili e le relative pertinenze dispongono di una dotazione di arredi e di attrezzature tali da consentire il normale utilizzo per l'erogazione dei Servizi. Il Concessionario si impegna a progettare e realizzare, a propria cura e onere, gli Interventi, così come descritti nell'allegato a), entro i diversi termini temporali indicati nel cronoprogramma inserito nell'elenco di cui al medesimo allegato a), coerentemente con quanto riportato nel PEF contrattuale e nello Studio di fattibilità. Resta inteso che le addizioni e gli Interventi, realizzati dal Concessionario in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 14 (quattordici) della Convenzione, diventeranno di immediata proprietà del Concedente, senza riconoscimento al Concessionario del diritto ad alcun compenso. ----------

6. Il Concedente, in ragione dell'interesse pubblico della Provincia Autonoma di Trento a fornire un servizio pubblico volto a favorire attività formative, educative e ricreative in favore di ragazzi trentini, nonché della popolazione trentina, promosse, organizzate e svolte dal Concessionario quale operatore con specifica e pluriennale esperienza in materia, autorizza il Concessionario stesso ad utilizzare il Compendio per lo svolgimento dei Servizi secondo le seguenti priorità:

A. il Complesso di Cesenatico, al fine dell'organizzazione di soggiorni autorizzati per ragazzi, iniziative rivolte alla popolazione scolastica e giovanile e casa per ferie per gruppi organizzati o famiglie trentine:

- per la realizzazione di soggiorni marini per gli utenti trentini della scuola primaria e secondaria fino al compimento del diciottesimo anno di età e della scuola dell'infanzia, nonché per consentire la realizzazione di soggiorni marini per famiglie trentine;----------

- per la realizzazione di iniziative riguardanti la popolazione trentina, con priorità

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

per quelle realizzate da istituzioni e da soggetti pubblici e privati che si occupano di formazione, aggiornamento o che svolgono interventi in campo educativo, ricreativo, culturale, sociale o della salute;----------

- per lo svolgimento di altre iniziative rientranti nelle finalità statutarie ed istituzionali del Concessionario e, comunque, nel rispetto della normativa in merito alle colonie ed alle Case per Ferie.----------

B. Il Complesso di Candriai con lo scopo di progettare vacanze scuola-natura, iniziative per gruppi organizzati ed ospitalità extra-alberghiera:

- per lo svolgimento di periodi formativi e proposte ricreative diretti agli studenti del sistema educativo provinciale; ----------

- per attività a valenza culturale, educativa e di promozione del territorio;----------

- per altre iniziative riguardanti la popolazione trentina, organizzate da soggetti pubblici che si occupano di formazione, aggiornamento o che svolgono interventi in campo educativo, culturale, sociale e della salute;----------

- per lo svolgimento di altre iniziative rientranti nelle finalità statutarie ed istituzionali del Concessionario e, comunque, nel rispetto della normativa in merito alle Case per Ferie. ----------

7. Quando il Compendio oggetto della presente Convenzione non è impiegato per i fini sopra citati, il Concessionario si riserva la facoltà di utilizzare lo stesso per altri scopi, purché coerenti con le funzioni autorizzate dalla presente Concessione. Al fine di assicurare un adeguato livello informativo sui Servizi di mercato, il Concessionario invierà annualmente al Concedente un breve resoconto su attività svolta, tipologia di utenti, numero di utenti ed ogni altro elemento rilevante. --------

Art. 4 -BENI IMMOBILI E BENI MOBILI

STRUMENTALI ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Beni non inventariabili

Il Concessionario provvede a dotarsi di tutti i beni di consumo necessari per il normale svolgimento delle attività di soggiorno e ristorazione.----------

2. Beni inventariabili

I beni inventariabili sono elencati in apposito verbale redatto, in contraddittorio tra le Parti, al momento della consegna ai sensi dell'art. 7 (sette) della Convenzione, da aggiungersi all'elenco dei beni immobili già allegato alla Convenzione. Il Concessionario potrà provvedere all'acquisto di ulteriori beni - non riportati nel suddetto verbale -, mantenendone la proprietà.----------

3. Resta inteso che il rinnovo, dei beni inventariati, da parte del Concessionario non ne muta la proprietà che rimane del Concedente. Il Concessionario è tenuto a comunicare per iscritto al Concedente l'eventuale dismissione dei beni inventariati, nonché la loro sostituzione al fine della loro inventariazione.----------

Art. 5 - MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Qualora sia necessario modificare le caratteristiche dei Servizi di pubblico interesse, su richiesta del Concedente, ciò dovrà avvenire entro i limiti di cui all'art. 175 del Codice, in contraddittorio tra le Parti, redigendo apposito verbale dal quale risulteranno le nuove clausole relative alla gestione che diventeranno parte integrante della Convenzione. Le modifiche dei Servizi di pubblico interesse non possono avere l'effetto di modificare la natura degli stessi secondo gli standard di cui all'art. 3 (tre) della Convenzione.----------

2. Le Parti concordano che, in caso di modifica dei Servizi di pubblico interesse, ai sensi del comma 1 del presente articolo, che abbia un impatto sugli Indicatori di Equilibrio, nella misura indicata all'art. 19 (diciannove) della Convenzione, sia

attivata la procedura per l'adeguamento e la revisione del PEF, secondo quanto disposto dalla normativa in materia. ----------

3. In relazione alle eventuali altre modifiche della Concessione durante il suo periodo di efficacia si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 175 del Codice. ---------

Art. 6 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. In caso di interruzione dei Servizi di pubblico interesse per cause non imputabili al Concessionario, questi provvede a comunicare tempestivamente al Concedente la natura dell'evento e si impegna ad evitare eventuali effetti negativi. Si applicano l'art. 107 del Codice e le disposizioni delle Linee guida. ----------

Art. 7 – CONSEGNA DEL COMPENDIO
E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione ha durata di anni 15 (quindici), decorrenti dalla consegna del Compendio al Concessionario, di cui è redatto apposito verbale tra il direttore dell'esecuzione nominato dal Concedente, ai sensi dell'art. 101 del Codice, e il responsabile dell'esecuzione del Concessionario. I nominativi dei due rappresentanti sono oggetto di comunicazione reciproca, tra le Parti, nel termine di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla stipula della Convenzione, mediante le modalità previste dall'art. 34 (trentaquattro) della Convenzione. ----------

2. Dal verbale di consegna di cui al comma 1 del presente articolo, decorrono i termini per la realizzazione degli Interventi di cui all'elenco lavori ed è avviata la Fase di gestione. Ai sensi dell'art. 175, comma 1 del Codice, non è ammessa la proroga della Concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario di garantire l'erogazione dei Servizi, su richiesta del Concedente, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di gara volte all'affidamento a un nuovo concessionario, o al rientro nel possesso del Compendio da parte del

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

Concedente.----------

3. La disciplina della Concessione si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico-Finanziario, sulla base dei presupposti e delle condizioni previsti nel PEF contrattuale, come esplicitati all'art. 2-bis (due-bis) della Convenzione. ----------

4. Come previsto dall'art. 168 del Codice, la durata della Concessione è commisurata al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti e dei costi da parte del Concessionario, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici, come risultante dal PEF contrattuale.----------

5. La proroga della Concessione può essere richiesta solo per procedere al Riequilibrio, ai sensi dell'art. 19 (diciannove) della Convenzione oppure per consentire al Concedente di procedere a quanto necessario per riaffidare la Concessione.----------

6. Il Concessionario può, inoltre, sottoporre al responsabile unico del procedimento una richiesta di proroga relativa ai tempi di completamento degli Interventi. La richiesta deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R./PEC, con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine ultimo previsto per la realizzazione degli interventi. ----------

Art. 8 - FINANZIAMENTO

1. Il Concessionario si impegna ad assicurare il finanziamento di tutto quanto occorrente alla gestione, custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria - nei limiti di quanto disposto dall'art. 14 (quattordici) della Convenzione - dell'intero Compendio, nonché di ogni ulteriore obbligo assunto nella Convenzione, inclusa la progettazione e realizzazione degli Interventi strettamente strumentali alla gestione

dei Servizi. ----------

2. Sulla base di quanto previsto dall'art. 165, comma 3 del Codice, la Convenzione è risolta di diritto ove il Contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione della stessa. ----------

Art. 9 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'intera struttura del Compendio. ---

2. Il contributo pubblico, computato come previsto dall'art. 10 (dieci) della Convenzione, non rientra nel corrispettivo. ----------

Art. 10 - CONTRIBUTO PUBBLICO

1. Il Concedente si impegna ad erogare al Concessionario un contributo - sotto forma di integrazione tariffaria - al fine di garantire il perseguimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, tenuto conto di quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia, e commisurato alle presenze effettive di utenti dei Servizi di pubblico interesse, segnatamente "colonia marina di Cesenatico" e "scuola natura". Detto contributo è calcolato come segue:

- Servizio colonia marina: euro 19,93 (diciannove/93) per singola presenza giornaliera con un massimo di euro 334.757,80 (trecentotrentaquattromila-settecentocinquantasette/80) su base annua (al netto degli oneri fiscali connessi); --
- Servizio scuola natura: euro 32,32 (trentadue/32) per singola presenza giornaliera con un massimo di euro 124.443,20 (centoventiquattromilaquattrocentoquaranta-tre/20) su base annua (al netto degli oneri fiscali connessi).----------

Non è previsto alcun contributo minimo garantito a favore del Concessionario considerato che è allocato in capo allo stesso il rischio domanda qualora i ragazzi trentini non aderiscano all'offerta per colonie e scuola natura. ----------

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

2. Per detti importi è previsto adeguamento all'80% (ottanta per cento) dell'incremento ISTAT, indice FOI, senza tabacchi, annuale a partire dal quarto anno dall'avvio della Fase di gestione, ai sensi dell'art. 7 (sette) della Convenzione.

3. Tale contributo è strettamente collegato all'erogazione dei Servizi d'interesse pubblico destinati alla collettività - per i quali sono fissate le tariffe di cui all'art. 12 (dodici) della Convenzione - ed è finalizzato al perseguimento della sostenibilità economica e del mantenimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione.----------

4. Ai fini dell'erogazione del contributo, il Concessionario deve fare pervenire al Concedente, entro il 30 giugno e 31 ottobre di ogni anno, richiesta di liquidazione allegando, a tal fine, un elenco analitico delle presenze relative ai due Servizi erogati nei rispettivi periodi. Il Concedente è tenuto a provvedere alla liquidazione del contributo entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, con le modalità di cui all'art. 27-bis della Convenzione.----------

Art. 11 - CANONE

1. In considerazione degli investimenti e dei costi che il Concessionario deve sopportare in virtù dell'assunzione del rischio operativo, come evidenziato nel PEF contrattuale, non è previsto il pagamento di alcun canone di concessione da parte del Concessionario.----------

2. Le Parti convengono di introdurre un meccanismo di profit sharing, secondo cui al superamento del 30% (trenta per cento) del fatturato indicato nel PEF, inteso come "totale del fatturato annuo del Concessionario" relativo ai Servizi di pubblico interesse, per la sola quota eccedente sarà riconosciuta dal Concessionario al Concedente una somma pari al 2% (due per cento) di tale extra-fatturato, che sarà liquidata mediante: compensazione con l'integrazione tariffaria ex art. 10 della

Convenzione nell'anno successivo. La somma da erogare alla Provincia ai sensi del presente comma e la modalità di erogazione sono quelle risultanti dall'Offerta.-----

Art. 12 - TARIFFE PER I SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le tariffe iniziali relative alla gestione dei Servizi di pubblico interesse oggetto della Convenzione sono quelle specificate nell'allegato c). Le stesse sono state determinate in coerenza con le previsioni contenute nel PEF contrattuale, tenendo conto dell'esigenza di mantenere un livello elevato di qualità dei Servizi forniti - sulla base delle relative specifiche, come illustrate nella Relazione - e dell'importo corrispondente al contributo pubblico, che il Concedente si impegna ad erogare al fine di garantire l'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione.----------

2. La determinazione delle tariffe per i Servizi a mercato è rimessa alla piena autonomia del Concessionario. ----------

3. Le tariffe per i Servizi di pubblico interesse potranno essere adeguate, solo a partire dal quarto anno, all'indice ISTAT di cui al precedente art. 10 (dieci), comma 2. ----------

Il Concessionario può chiedere all'Amministrazione di essere autorizzato ad adeguare le tariffe praticate a carico dell'utenza per i Servizi di pubblico interesse solo a fronte di un aumento dell'offerta qualitativa dei servizi stessi o di sopraggiunte specifiche criticità che impongono la revisione del PEF. La procedura da seguire in questo caso è quella disciplinata dall'art. 5 (cinque) . ----------

4. Allo scopo di perseguire gli obbiettivi statutari e tenuto conto del vincolo di destinazione principale del Compendio, il Concessionario è tenuto ad assicurare l'accesso prioritario alle attività integranti i Servizi di pubblico interesse alla popolazione scolastica e giovanile trentina, con tariffe che prevedano il minor onere

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

possibile a carico dell'utenza.----------

Art. 13 - CALENDARIO DI APERTURA

1. Ai fini dell'erogazione dei Servizi di cui all'art. 3 (tre) della Convenzione, il Concessionario è tenuto a garantire l'apertura minima dal 15.3 (quindici marzo) al 31.10 (trentuno ottobre) per il Complesso di Cesenatico, e l'apertura annuale del Complesso di Candriai.----------

Art. 14 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario ha l'obbligo di garantire, a proprie spese e nei termini previsti dalla Convenzione, i Servizi, mediante la gestione e custodia del Complesso di Cesenatico e del Complesso di Candriai. ----------

2. Al fine di assicurare la qualità dei Servizi, il Concessionario si obbliga a realizzare gli Interventi, quali descritti all'allegato a).----------

3. Inoltre, il Concessionario svolge a proprio carico la Manutenzione del Compendio, comprensiva degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione riguardanti tutti i beni inclusi nella Concessione, ad esclusione delle opere di manutenzione strutturale e di reintegro della spiaggia in caso di mareggiate ed eventi calamitosi, che rimangono a carico del Concedente.----------

4. Il Concessionario ha l'obbligo di ottenere i visti, le autorizzazioni, i nulla osta necessari per la gestione e l'erogazione dei Servizi e per la realizzazione degli Interventi e della Manutenzione, ove necessari.----------

5. Il Concessionario ha l'obbligo di garantire il servizio di custodia, per 365 (trecentosessantacinque) giorni all'anno e per 24 (ventiquattro) ore al giorno, con riguardo a tutti i beni inclusi nella Concessione.----------

6. Il Concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza le attrezzature e i beni che sono stati attribuiti in Concessione, obbligandosi a provvedere alla

buona conservazione ed alla loro manutenzione. Alla scadenza della Concessione, o alla revoca della stessa, i beni immobili concessi di cui all'art. 3 (tre) della Convenzione, le attrezzature ed i beni inventariabili attribuiti in Concessione ed individuati negli appositi verbali sottoscritti tra le Parti, ai sensi dell'art. 4 (quattro) della Convenzione, dovranno essere restituiti al Concedente nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso, in conformità alla Convenzione e fatto salvo quanto previsto dal comma 4. dell'art. 20 (venti) della Convenzione. ----------

7. Il Concessionario mette a disposizione degli utenti i beni e le opere facenti parte del Compendio, svolgendo la propria attività in base a tutte le obbligazioni assunte nella Convenzione e nei documenti ad essa correlati.----------

8. Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere - anche attraverso affidamento a soggetti terzi qualificati - al servizio di trasporto relativamente agli utenti dei Servizi di pubblico interesse.----------

9. Il Concessionario ha l'obbligo di selezionare il personale assistente/animatore/educatore, dedicato ai Servizi di pubblico interesse, ai sensi di quanto previsto dalle prescrizioni dell'Agenzia della famiglia della Provincia Autonoma di Trento e di quanto previsto nell'Offerta. ----------

10. Il Concessionario ha l'obbligo di erogare servizi di formazione, per il personale assistente/animatore/educatore, dedicato ai Servizi di pubblico interesse, nell'ambito del Complesso di Cesenatico, nella misura minima di 40 (quaranta) ore a persona, sulla base di un progetto approvato e condiviso con l'Agenzia della famiglia della Provincia Autonoma di Trento.----------

11. Il Concessionario si impegna ad ospitare utenti disabili nella misura non inferiore a 5 (cinque) per ogni turno di soggiorno, con le modalità evidenziate nella

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

Relazione. ----------

12. Il Concessionario, pur nei limiti e nell'ambito delle modalità di esercizio della Concessione, dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi alla proprietà ed all'attrezzatura, di cui agli artt. 3 e 4 della Convenzione, di proprietà del Concedente, al verificarsi dei quali sarà tenuto a prestare idoneo risarcimento.-

13. Ogni e qualsiasi spesa derivante dall'utilizzo dei beni, di cui all'art. 3 (tre) della Convenzione, è a carico del Concessionario. ----------

14. In particolare, il Concessionario si impegna a:

- realizzare gli Interventi previsti nell'elenco lavori, allegato alla Convenzione; ----
- rinnovare periodicamente, al fine di mantenerli adeguati all'utilizzo, beni mobili, arredi, attrezzature funzionali all'erogazione dei Servizi, così come meglio specificato nei documenti allegati alla Convenzione; ----------
- provvedere alla Manutenzione, nei termini meglio specificati nei documenti allegati alla Convenzione.----------

15. Il Concessionario si impegna ad adeguare le proprie attività al fine di ottenere e mantenere, per tutta la durata della Concessione, il Marchio Family in Trentino, per soddisfare le diverse esigenze delle famiglie nello svolgimento delle attività durante il periodo di Concessione, così come disciplinato nella Relazione, nella documentazione di gara e nell'Offerta.----------

16. Il Concessionario si impegna ad assicurare la massima apertura dei Servizi destinati all'intera collettività, garantendo, altresì, un ottimo livello di qualità nell'erogazione degli stessi. ----------

17. Con espresso riferimento al Complesso di Candriai, il Concessionario si impegna a trasmettere il programma educativo, relativamente alle iniziative poste in essere, al competente Dipartimento della Provincia Autonoma di Trento per la

condivisione delle attività formative. ----------

18. Il Concessionario, in caso di ricorso al debito, si impegna a trasmettere al Concedente copia del Contratto di finanziamento, di cui all'art. 8 (otto) della Convenzione. ----------

Art. 15 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a consegnare i beni, di cui all'art. 3 (tre) della Convenzione, senza pesi, oneri, obblighi o ipoteche. ----------

2. Il Concedente è tenuto ad espletare ogni attività di sua competenza diretta al conseguimento dell'oggetto della Convenzione, tra cui l'assunzione di atti e provvedimenti necessari alla corretta erogazione dei Servizi, nonché a fornire la propria collaborazione al Concessionario, laddove richiesta, ai fini del conseguimento di permessi e autorizzazioni necessari a tal fine. ----------

3. Il Concedente, qualora ne rientri nella piena disponibilità e la stessa sia, dunque, ricompresa nel perimetro della Concessione, ai sensi di quanto previsto nell'art. 3 (tre) della Convenzione, è tenuto a dotare la Palazzina Erminia (presso il Complesso di Cesenatico) di tutti gli arredi, attrezzature e quant'altro necessario per il normale utilizzo nell'ambito delle attività previste, in accordo con il Concessionario. --------

4. La Provincia Autonoma di Trento, quale Concedente, è titolare dei poteri di controllo sull'attuazione della Concessione e, pertanto, previa comunicazione al Concessionario, potrà esercitare le forme di verifica e controllo che riterrà opportune in merito all'accertamento del corretto andamento della gestione dei Servizi e della buona conduzione del Compendio e dei beni, di cui all'art. 3 (tre) della Convenzione. A tal fine, è istituito il sistema di monitoraggio, di cui all'art. 17 (diciassette) della Convenzione. ----------

5. Con riferimento al Servizio scuola natura, il Concedente deve garantire un

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

adeguato supporto informativo al Concessionario, attraverso attività promozionali e informative verso gli istituti scolastici, con obbligo espresso di astenersi da comportamenti che nuocciano al successo del Servizio scuola natura presso il Complesso di Candriai, in particolare ponendo in essere o favorendo attivamente iniziative in diretta concorrenza con quest'ultimo. ----------

6. Il Concedente contribuisce al perseguimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario tramite il contributo di cui all'art. 10 (dieci) della Convenzione. --------

7. Fermi restando gli obblighi del Concessionario in relazione alla Manutenzione - ordinaria e straordinaria -, per cui il Concessionario è responsabile in via esclusiva e diretta in quanto facenti parte del rischio di disponibilità a suo carico, il Concedente è tenuto - unicamente su segnalazione e richiesta espressa da parte del Concessionario - ad attivarsi direttamente per porre rimedio a situazioni imprevedibili che rendano necessari interventi straordinari sul Compendio, dal punto di vista strutturale, quali il ripristino dell'arenile in caso di mareggiate, o eventi naturali che ne compromettano l'utilizzo e la sicurezza. A tal fine, è onere del Concessionario provvedere a inoltrare al Concedente specifica richiesta di intervento. ----------

8. Rimangono a carico del Concedente, in qualità di proprietario del Compendio, i canoni demaniali e le imposte riconducibili al diritto di proprietà degli immobili. Ogni altro onere gestionale è a carico del Concessionario. ----------

Art. 16 - OBBLIGHI GENERALI DI ENTRAMBE LE PARTI

1. Entrambe le Parti sono tenute alla reciproca collaborazione ed alla trasparenza degli atti che ineriscono alla gestione del Compendio. Non è possibile apportare modifiche alla presente Convenzione e ai documenti ad essa correlati se le stesse non avvengono per iscritto ed a seguito di accordo tra le Parti. ----------

Art. 17 - SISTEMA DI MONITORAGGIO E PENALI

1. Il Concedente esercita il controllo mediante un sistema di monitoraggio così articolato:

a. in relazione agli Interventi, il Concedente effettua un'ispezione al momento del loro collaudo, per verificarne l'adeguatezza rispetto ai parametri stabiliti nell'elenco dei lavori di cui all'allegato a) e per verificarne la tempestività rispetto al relativo cronoprogramma; ----------

b. in relazione alle Manutenzioni, mediante visite annuali, concordate con il Concessionario, volte a verificare lo stato delle strutture facenti parte del Compendio e la loro conformità alle prescrizioni di legge ed a quanto previsto dalla presente Convenzione e dagli allegati da essa richiamati;----------

c. in relazione ai Servizi di pubblico interesse, mediante la redazione, da parte del Concessionario, di rapporti annuali sull'andamento del Servizio e sulle eventuali problematiche sorte nel corso del suo svolgimento. Il Concedente può effettuare ispezioni periodiche per verificare che il livello di qualità del Servizio sia conforme a quanto stabilito nella Relazione, ed eventualmente specificato nell'Offerta, e può trasmettere istruzioni specifiche al Concessionario, tramite il direttore dell'esecuzione, per correggere eventuali mancanze; ----------

d. inoltre, il Concessionario trasmette, annualmente, a scadenze da concordare tra le Parti, la documentazione idonea per consentire al Concedente la verifica del mantenimento, in capo al Concessionario, dei rischi trasferiti, nonché ai fini dell'applicazione del meccanismo di profit sharing di cui all'art. 11 (undici) della Convenzione. ----------

2. Il Concedente, a tutela della qualità degli Interventi a carico del Concessionario e dei Servizi oggetto della Concessione, nonché per la relativa scrupolosa conformità

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

degli stessi alle norme di legge, alla documentazione di gara e alla Convenzione, si riserva di applicare al Concessionario le penali, in ogni caso di verificata violazione.

3. Con riferimento alle clausole procedurali per l'applicazione delle penali, si prevede:

- la comunicazione al Concessionario, da parte del Concedente, del riscontrato inadempimento con l'indicazione del termine per adeguarsi, ripristinando la situazione di adempimento - che deve essere proporzionato rispetto alle attività richieste per l'adeguamento stesso e, comunque, non inferiore a 30 (trenta) giorni - e la quantificazione della penale eventualmente applicabile in caso di mancato adeguamento; ----------

- la possibilità per il Concessionario di produrre proprie memorie esplicative/chiarimenti in merito all'evento segnalato nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto; ----------

- in caso di mancata risposta e/o di mancato adeguamento la trasmissione della nota di definitiva applicazione della penale, che il Concessionario dovrà saldare nei successivi 30 (trenta) giorni;----------

- le penali ripetute nel tempo conseguentemente a performance non adeguate agli standard offerti, raggiunto un certo valore, possono rappresentare causa di risoluzione per inadempimento del Concessionario. ----------

4. Nella seguente tabella, è indicata una casistica di violazioni che possono comportare l'applicazione delle penali, secondo i parametri e gli importi previsti per ciascuna violazione accertata:

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

	Mancata esecuzione	**Ritardi nell'esecu-zione**	**Mancato rispetto degli obblighi in materia di selezione/for-mazione del personale**	**Mancato rispetto del calendario di apertura**
Interventi	50% sul contributo dovuto	- ritardo inferiore ai 12 mesi: decurta-zione del 10% sul contributo - ritardo superiore ai 12 mesi: decurta-zione del 20% sul contributo		
Manutenzioni	stato di manutenzione non idoneo: 0,01% del contributo annuale massimo per ogni mese di ritardo rispetto al termine per l'adeguamento imposto dal Concedente			
Servizi			Decurtazione del 20% del contributo annuale per ogni anno di violazione	Applicazione di una riduzione del 5% del contributo per ogni giorno di mancata apertura

5. Le somme inerenti le Penali possono essere incassate dal Concedente attraverso l'incameramento, per pari valore, delle garanzie ex art. 183, comma 13 (cauzione a

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

garanzia delle penali), regolarmente costituita, come indicato nel punto k) del Premesse e 103 (garanzia definitiva) del Codice, quest'ultima in caso di insufficienza della prima. ----------

Art. 18 - GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

1. Le Parti danno atto che il Concessionario ha provveduto a costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice con fidejussione bancaria n. 83-64793-13 di data 1 giugno 2018, rilasciata da BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A., con sede in Bolzano via del Macello n. 55. ----------

2. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione, ferma restando anche l'applicazione di penali. Pertanto, resta espressamente inteso che il Concedente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali. ----------

2 bis. Considerata la durata della presente Convenzione, la garanzia definitiva può essere prestata per un periodo di cinque anni con l'obbligo per il Concessionario di provvedere, pena la risoluzione della presente Convenzione ai sensi del successivo art. 22, per tutto il periodo di validità della stessa ed entro il termine di un anno antecedente ogni termine di scadenza quinquennale della garanzia, al rinnovo della medesima o alla prestazione di nuova garanzia della durata di cinque anni. ----------

3. La garanzia definitiva, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, del documento di pagamento relativo, presentato dal Concessionario, regolarmente vistato dal Concedente, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta

esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dal Concedente, previa deduzione di eventuali crediti verso il Concessionario derivanti dalla Convenzione, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dal Concedente.----------

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Concessionario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Concedente.----------

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente, il Concedente ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione, previa comunicazione al Concessionario mediante lettera raccomandata A.R., o PEC. ----------

6. Nel caso di integrazione della Convenzione, il Concessionario deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo. ----------

7. Ai sensi dell'art. 103 del Codice, Il Concessionario si impegna a stipulare idonee polizze assicurative a copertura delle attività oggetto della Concessione. In particolare, prima dell'avvio della Fase di Gestione, il Concessionario ha l'obbligo di stipulare:

- polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) relativa al Compendio ed alle strutture ad esso connesse, per tutta la durata della Fase di Gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto, per un importo pari ad almeno Euro 5.642.000,00 (cinquemilioniseicentoquarantaduemila/00) per gli immobili del Compendio di Candriai e pari ad almeno Euro 12.410.000,00 (dodicimilioniquattro-centodiecimila/00) per gli immobili del Compendio di Cesenatico; ----------

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

- polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Fase di Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto;----------

- copertura per gli infortuni dei minori ospiti nei massimali previsti dalla disciplina del Fondo Sociale Europeo per gli Enti erogatori di servizi per minori; ----------

- Copertura RCO per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario e occorsi ai propri collaboratori o ausiliari durante la Fase di Gestione. ----------

8. Si prende atto che gli immobili sono coperti da assicurazione R.C. e Incendio nell'ambito delle polizze globali che la Provincia Autonoma di Trento ha in essere per il proprio patrimonio. ----------

Art. 19 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

E CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

1. Gli elementi indicati all'art. 2-bis (due-bis) della presente Convenzione costituiscono i presupposti dell'Equilibrio Economico-Finanziario.----------

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti Indicatori di Equilibrio contenuti nel PEF contrattuale:

a) Tasso Interno di Rendimento del Progetto, pari al 7% (sette per cento); ----------

b) Debt Service Cover Ratio (DSCR), pari a minimo 2,03 (due virgola zero tre), massimo 3,23 (tre virgola ventitre), medio 2,35 (due virgola trentacinque) (solo in caso di ricorso al debito); ----------

c) Loan Life Cover Ratio (LLCR), pari a minimo 2,42 (due virgola quarantadue),

massimo 8,76 (otto virgola settantasei), medio 3,97 (tre virgola novantasette) (solo in caso di ricorso al debito). ----------

3. Qualora si riscontri una Lesione dell'Equilibrio, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia e ferma restando la permanenza dei rischi allocati in capo al Concessionario, le Parti convengono di procedere alla revisione del PEF contrattuale, sempreché le variazioni degli Indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario. ----------

4. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:

a) gli eventi di Forza Maggiore, di cui alle Premesse; ----------

b) il Fatto del Concedente, di cui alle Premesse;----------

c) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale del Compendio, nonché di gestione dei Servizi o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari. ----------

5. Nel caso in cui le variazioni apportate, o le nuove condizioni introdotte, risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF contrattuale dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente, su sua richiesta. --

6. Al verificarsi di una Lesione dell'Equilibrio dovuta a una delle fattispecie di cui al comma 4 del presente articolo, al fine di avviare la relativa procedura di revisione, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato la Lesione dell'Equilibrio, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

a) PEF contrattuale, in formato editabile, in disequilibrio;----------

b) PEF contrattuale, in formato editabile, che riproduce la proposta di Revisione;--

c) relazione esplicativa al PEF contrattuale revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di Revisione;----------

d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile al Concessionario e dei maggiori oneri da esso derivanti;----------

e) schema di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF contrattuale revisionato.----------

7. La revisione del PEF contrattuale per il ripristino delle condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno, o più, eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla Revisione.----------

8. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del PEF, le Parti possono recedere dal Contratto in attuazione dell'art. 165, ultimo comma del Codice.----------

Art. 20 - MIGLIORIE APPORTATE DAL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si riserva la facoltà di occuparsi, a proprio esclusivo carico, della realizzazione di interventi di completamento e miglioramento funzionale relativi al Compendio, ulteriori rispetto agli Interventi, in quanto strumentali e funzionali al miglior perseguimento dell'oggetto della Concessione, oltre che al mantenimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario della stessa.----------

2. Il Concessionario assicura il rispetto delle norme generali per l'esecuzione di tali interventi ed è responsabile dei danni a beni esistenti ed a persone durante la fase di realizzazione degli stessi.----------

3. Eventuali migliorie realizzate dal Concessionario, con riferimento ai beni di cui all'art. 3 (tre) della Convenzione, diventeranno di immediata proprietà del

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

Concedente, senza riconoscimento al Concessionario del diritto ad alcun compenso.

4. In deroga all'ultimo punto si prevede che le attrezzature acquistate dal Concessionario, ulteriori rispetto a quelle richiamate dagli artt. 3 e 4 della Convenzione, e installate nei locali attribuiti in Concessione rimarranno di proprietà dello stesso Concessionario, che potrà prelevarle alla scadenza della Concessione a propria cura e spese, obbligandosi a prestare idoneo risarcimento per eventuali danni subiti, nel corso di tali operazioni, dagli immobili di proprietà del Concedente. ----------

Art. 21 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione ha efficacia riguardo alle attività di gestione del Complesso di Cesenatico e del Complesso di Candriai solo a far tempo dalla data di sottoscrizione della stessa. Gli obblighi del Concessionario relativi agli Interventi e alla prestazione dei Servizi decorrono dalla data di consegna del Compendio ai sensi dell'art. 7 (sette) della Convenzione. ----------

Art. 22 - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO E SUBENTRO

1. Ai sensi dell'art. 176 del Codice, la Concessione cessa quando:

a. il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'art. 80 del Codice dal procedimento di aggiudicazione della Concessione;----------

b. il Concedente ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione della Concessione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; ----------

c. la Concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 175, comma 8 del Codice. ----------

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

2. La Concessione è risolta di diritto anche in tutti i casi previsti dalle norme applicabili, o dalla Convenzione.----------

3. Ai sensi dell'art. 176 del Codice, qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'art. 1453 cod. civ.----------

4. Il Concedente potrà, inoltre, dar luogo alla risoluzione della Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., comunicata per iscritto al Concessionario, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a giorni 90 (novanta), in caso di:

a. riscontro di gravi vizi nella gestione del Compendio;----------

b. in caso di conclamata insolvenza del Concessionario ovvero ove sia dichiarato il fallimento dello stesso; ----------

c. applicazione di penali per un importo che supera il 10% (dieci per cento) dell'importo relativo alla prestazione cui la penale si riferisce, come evidenziato nel PEF contrattuale; ----------

d. il Concessionario abbia omesso di attivare una delle coperture assicurative, previste ai sensi della presente Convenzione.----------

5. Nel caso in cui si addivenga alla risoluzione della Concessione per cause imputabili al Concessionario, il Concedente comunica per iscritto al Concessionario stesso, e agli enti finanziatori del medesimo, l'intenzione di risolvere il rapporto contrattuale. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico, che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti, o analoghe, a quelle previste nel bando di gara, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.----------

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

6. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento, originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso. ----------

Art. 23 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Si procede alla risoluzione della Convenzione per fatto del Concedente quando quest'ultimo non è in grado di ottemperare alle obbligazioni assunte nei confronti del Concessionario, secondo quanto previsto dall'art. 15 (quindici) della Convenzione. ----------

2. Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concedente, ovvero sia revocata per motivi di pubblico interesse, al Concessionario spettano:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi sostenuti in relazione alle stesse, nonché i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per Servizi di pubblico interesse;----------

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) della parte dei Servizi di pubblico interesse pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel PEF contrattuale.----------

3. L'efficacia della risoluzione della Concessione è subordinata al pagamento da parte del Concedente dell'importo previsto al paragrafo 2 del presente articolo. ----

Art. 24 - RISOLUZIONE PER FORZA MAGGIORE

1. In caso di Forza Maggiore protratta per più di 90 (novanta) giorni, ciascuna delle Parti potrà richiedere la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1463 cod.

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

civ.. In caso di risoluzione, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo pari al valore delle opere realizzate e dei costi sostenuti più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario in relazione alle stesse, nonché i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per Servizi di pubblico interesse.----------

2. L'efficacia della risoluzione della Concessione è subordinata al pagamento da parte del Concedente dell'importo previsto al precedente paragrafo.----------

Art. 25 - RICONSEGNA DEI BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Alla cessazione della Concessione o al momento della revoca da parte del Concedente, il Concessionario è tenuto alla riconsegna al Concedente dei beni descritti agli artt. 3 e 4 della Convenzione e delle opere realizzate per la gestione del Compendio, con la sottoscrizione di un apposito verbale redatto in contraddittorio tra le Parti.----------

2. Il Concessionario restituirà al Concedente il Compendio, in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento d'uso, restando obbligato, in caso contrario, a rifondere al Concedente gli eventuali danni derivanti dall'uso improprio di esso o a porvi rimedio a proprie spese.----------

3. Il Compendio dovrà essere consegnato libero da persone, o cose, e da qualsiasi onere, o vincolo. A tal fine, i contratti di gestione o altro (eccezion fatta per i contratti di lavoro subordinato nel frattempo stipulati) che il Concessionario stipulerà ai fini dell'uso, a qualunque titolo, del Compendio dovranno prevedere, espressamente, la cessazione della loro efficacia contestualmente alla cessazione della Convenzione. ----------

Art. 26 - PERSONALE

1. Il Concessionario si impegna al rispetto delle norme in materia di lavoro, previdenza, antinfortunistica; garantisce che verranno applicate ai propri dipendenti le condizioni retributive non inferiori a quelle dei CCNL in base alle categorie ed al luogo di svolgimento delle attività. ----------

2. Ai sensi dell'art. 30 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), relativo a personale dipendente del Concessionario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'articolo 174 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Concedente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo del contributo a carico del Concedente è operata una ritenuta dello 0, 50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Concedente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. ----------

Art. 27 - SUBCONTRATTI E LOCAZIONI

1. Il Concessionario ha la facoltà di affidare a terzi alcune attività da svolgersi nel Compendio al fine di assicurare la loro completa e corretta erogazione, secondo le prescrizioni ed entro i limiti di cui all'art. 174 del Codice. ----------

2. Fermi restando i requisiti minimi prescritti dalla Convenzione per l'erogazione dei Servizi di pubblico interesse, il Concessionario si riserva la facoltà di procedere alla locazione di parti dei Complessi a favore di soggetti terzi qualificati, per garantire un'efficace gestione delle strutture ivi presenti ed assicurarne la produttività, tramite attività che non rientrano nel perimetro dei Servizi di pubblico interesse, la cui gestione resta integralmente a carico del Concessionario, fatto salvo

quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. ----------

3. Resta inteso che la locazione risulta finalizzata all'erogazione di Servizi e per l'esercizio di attività compatibili e connesse a quelle oggetto della Concessione. ---

4. Il Concedente autorizza, espressamente, il Concessionario a utilizzare beni e attrezzature facenti parte del Complesso di Cesenatico, nei periodi di chiusura stagionale, per svolgervi direttamente, o far svolgere da terzi, attività estranee ai Servizi, purché compatibili con la destinazione d'uso dei beni utilizzati e con garanzia di non arrecare danni a persone, o cose, nell'ambito del Complesso stesso.

Art. 27 bis - PAGAMENTI E FATTURAZIONE

1. Il Concedente provvede al pagamento del contributo spettante al Concessionario, ai sensi dell'art. 10 (dieci) della Convenzione, fatto salvo quanto previsto in relazione al pagamento diretto del subappaltatore. ----------

2. Ai fini dell'erogazione del contributo, il Concessionario deve fare pervenire al Concedente, ai sensi dell'art. 10 (dieci), comma 3 della Convenzione, entro il 30 giugno e 31 ottobre di ogni anno, richiesta di liquidazione allegando, a tal fine, un elenco analitico delle presenze relative ai due Servizi di pubblico interesse erogati nei rispettivi periodi. Il Concedente è tenuto a provvedere alla liquidazione del contributo entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione, qualora disposta dal Concedente, secondo le modalità previste dalla Convenzione e dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione dei Servizi di pubblico interesse rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nella Convenzione.-

3. In conformità all'art. 31, comma 3 della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento, da parte

del Concedente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione della Convenzione, il Concedente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal Concedente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.----------

4. I pagamenti avvengono in conformità con quanto previsto dall'art. 30 del Codice e dall'art. 26, comma 2 della Convenzione, nonché nel pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., mediante bonifico sul conto intestato al Concessionario presso UNICREDIT S.P.A. avente IBAN IT46V0200801820000003791892 e previa indicazione del CIG nella causale di pagamento. ----------

5. Il Concedente procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dal Concessionario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Convenzione, successivamente all'emissione del certificato di conformità, ai sensi dell'art. 102 del Codice e previa prestazione, da parte del Concessionario, della garanzia per il saldo, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice. ----------

Art. 27 ter - FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento si procede ai sensi dell'art. 22, comma 5 della Convenzione. ----------

2. Con riferimento alle vicende soggettive del Concessionario, il Concedente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.----------

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei Servizi rispetto alle parti, o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione della Convenzione, devono essere comunicate tempestivamente al Concedente mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie. Il Concedente procede all'eventuale autorizzazione della modificazione e, conseguentemente, non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo alla Convenzione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del contributo, senza diritto per il Concessionario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. ----------

Art. 27 quater - CESSIONE DEL CREDITO

1. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del Codice e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e, pertanto, il cessionario sia una banca, o un intermediario finanziario, disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile al Concedente qualora questi non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. ----------

2. Il Concedente non accetta, in alcun caso, cessioni di credito per gli importi relativi a prestazioni per le quali sia previsto il pagamento diretto da parte del medesimo. ----------

3. In tutti gli altri casi, rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa

efficace e opponibile al Concedente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. ----------

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità al Concedente, mediante atto pubblico, o scrittura privata autenticata, e deve essere notificato al Concedente.----

Art. 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della Convenzione è competente l'Autorità Giudiziaria di Trento, foro competente in via esclusiva. ----------

Art. 29 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario, a pena di nullità, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., dandosi atto che, nel caso di inadempimento, la Convenzione, nonché qualsiasi subcontratto ad essa collegato e sottoposto alla previsione del presente articolo, si risolverà di diritto ex art. 1456, cod. civ.----------

2. In particolare, il Concessionario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

"Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). ----------

I. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (…), identificato con il CIG n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. ----------

II. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (…) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ----------

III. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.". ----------

3. Il Concessionario deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della Concessione, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. ----------

4. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Concedente ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.----------

5. Il Concedente verifica i contratti sottoscritti tra il Concessionario ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità della Convenzione.----------

6. Le parti stabiliscono espressamente che la Convenzione è risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

obblighi scaturenti dalla presente Convenzione. Il Concessionario comunica al Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Concessionario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.----------

Art. 29bis - NORME ANTICORRUZIONE

1. Il Concessionario, con la sottoscrizione della Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato, o autonomo o, comunque, aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi, o negoziali, per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Concessionario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.----------

2. Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della Convenzione, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia Autonoma di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di

condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.----------

3. A tal fine, il Concessionario dà atto che il Concedente gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.----------

4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, citato ai commi 2 e 3 del presente articolo, costituisce causa di risoluzione della Convenzione. Il Concedente, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate, o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni. ----------

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al Concedente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della Convenzione nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. ----------

6. Il Concessionario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione della Convenzione la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante,

dipendente o agente.”. ----------

Art. 30 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo restando quanto previsto all’art. 27 della Convenzione, nonché l’eventuale applicazione del subentro, ai sensi dell’art. 22 della Convenzione, è vietata la cessione della Convenzione sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto. ----------

Art. 31 - RICHIAMI NORMATIVI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, trovano applicazione le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

I. D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti tuttora applicabili e sino alla sua completa abrogazione, ai sensi dell’art. 216 del Codice;----------

II. Legge provinciale sui lavori pubblici 10 settembre 1993, n. 26 e successive modificazioni; ----------

III. Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e successive modificazioni;----------

IV. Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e altre norme provinciali in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni; ----------

V. altre disposizioni normative e regolamentari in materia di erogazione di servizi.

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nella Convenzione, il Concessionario ha l’obbligo di osservare tutte le disposizioni contenute in leggi o

regolamenti in vigore o che siano emanate durante il corso della Concessione, anche in materia igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di tutela ambientale.----------

Art. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti acconsentono al trattamento dei propri dati personali inerenti all'espletamento delle attività oggetto della Convenzione. ----------

2. Nell'ambito dell'attività oggetto della Convenzione, il Concessionario potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti del Compendio. ----------

3. Il Concessionario, pertanto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nella Convenzione, nei limiti e per la durata della stessa. ----------

4. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere alla Convenzione.----------

5. Il Concessionario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

6. In particolare, i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.; ----------

- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti

fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e coordinarne tutte le operazioni;----------

- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati; ------

- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;----------

adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati; ----------

- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e garantirne il rispetto;

- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;----------

- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati; ----------

- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.----------

7. La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. ----------

8. A decorrere dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile il Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); in base all'art. 28 del suddetto Regolamento la nomina del Responsabile del trattamento, salvo che ne ricorrano i presupposti, avviene con separato atto. La mancata accettazione dell'incarico di cui al precedente periodo, comporterà la risoluzione della presente

convenzione. ----------

Art. 33 - REGISTRAZIONE

1.La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della Convenzione sono a carico del Concessionario. ----------

Art. 34 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Agli effetti della Convenzione, il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale. ----------

2. Eventuali modifiche del suddetto domicilio devono essere comunicate per iscritto e hanno effetto a decorrere dall'intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

3. Tutte le comunicazioni previste dalla Convenzione devono essere inviate in forma scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure via PEC ai seguenti indirizzi: ----------

-Se al Concedente, al seguente indirizzo:

SOCIETA' COOPERATIVA A.E.R.A.T. – Via Torre Verde 7 – 38122 Trento (TN)

Att.: Presidente del Consiglio di Amministrazione ----------

Casella posta elettronica certificata: aerat@pec.it ----------

-Se al Concessionario, al seguente indirizzo:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ----------

Per gli aspetti relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria:

Att.: Dirigente Servizio gestioni patrimoniali e logistica ----------

Casella posta elettronica certificata: serv.gestionipatrimoniali@pec.provincia.tn.it-

Per i rimanenti aspetti del servizio affidato, relativi a Cesenatico:

Att.: Dirigente Agenzia provinciale per la famiglia, natalità e politiche giovanili ---

Casella posta elettronica certificata: agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it ----------

Per i rimanenti aspetti del servizio affidato, relativi a Candriai:

ATTI CONTRATTUALI E ASSIMILATI

Att.: Dirigente Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado ----------

Casella posta elettronica certificata: serv.istruzione@pec.provincia.tn.it----------

Le dette comunicazioni sono efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso di casella di PEC, dalla relativa ricevuta. -----

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale ho dato lettura mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici alle Parti comparse che, da me interpellate, lo dichiarano conforme a verità ed alla loro volontà ed in conferma lo firmano digitalmente in mia presenza, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io Ufficiale Rogante, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma; atto da me Ufficiale Rogante sottoscritto, dopo le Parti e in loro presenza, con firma digitale, omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle Parti stesse. ----------

IL CONCESSIONARIO

"SOCIETÀ COOPERATIVA A.E.R.A.T.",

Il Legale Rappresentante

- sig. Edo Grassi -

IL CONCEDENTE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Infrastrutture e mobilità

Il Dirigente Generale

- ing. Raffaele De Col -

L'UFFICIALE ROGANTE

- dott.ssa Gianna Scopel -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.